



PROVINCIA DI FERMO

*Regolamento
di applicazione del Canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(C.O.S.A.P.)*

n. 10

CAPO I - PRINCIPI E DEFINIZIONI

- Articolo 1** - Oggetto del regolamento
- Articolo 2** - Suolo pubblico e spazio pubblico
- Articolo 3** - Norme regolanti le concessioni, le autorizzazioni e i nulla osta
- Articolo 4** - Tipologia delle strade provinciali
- Articolo 5** - Competenze nei centri abitati con popolazione inferiore o uguale a 10 mila abitanti
- Articolo 6** - Accessi e passi carrabili
- Articolo 7** - Attraversamenti ed occupazioni stradali
- Articolo 8** - Soggetti abilitati alla richiesta di concessioni e autorizzazioni - Domanda e spese di istruttoria
- Articolo 9** - Emissione del decreto di concessione o autorizzazione
- Articolo 10** - Durata delle concessioni e delle autorizzazioni
- Articolo 11** - Deposito cauzionale
- Articolo 12** - Esecuzione dei lavori e manutenzione
- Articolo 13** - Provvedimenti d'urgenza
- Articolo 14** - Voltura e rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni
- Articolo 15** - Revoca, modifica e rinuncia
- Articolo 16** - Catasto delle concessioni e autorizzazioni

CAPO II - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 17** - Oggetto del canone
- Articolo 18** - Soggetti attivi e passivi
- Articolo 19** - Criteri di distinzione delle occupazioni temporanee e permanenti
- Articolo 20** - Graduazione e determinazione del canone
- Articolo 21** - Tariffe
- Articolo 22** - Occupazioni temporanee - Disciplina e tariffe
- Articolo 23** - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe
- Articolo 24** - Accessi carrabili o pedonali: criteri di determinazione della superficie
- Articolo 25** - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo - Disciplina e criteri di determinazione del canone
- Articolo 26** - Distributori di carburante e di tabacchi - Determinazione del canone
- Articolo 27** - Speciali agevolazioni ed esclusioni
- Articolo 28** - Versamento del canone
- Articolo 29** - Riscossione coattiva del canone e rimborsi
- Articolo 30** - Sanzioni
- Articolo 31** - Rinvio
- Articolo 32** - Entrata in vigore e norme transitorie

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) nell'ambito del territorio della Provincia di Fermo ai sensi del Codice della strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.), del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495), del decreto di riordino della Finanza degli Enti Locali (D. Lgs. 30/12/1992 n. 504) nonché della Legge delega 23/12/1996, n. 662 (art. 3, commi 143 e 149) e del D. Lgs. 15 /12/1997 n. 446 e s.m.i. (artt.52 e 63).

Articolo 2

(Suolo pubblico e spazio pubblico)

1. Con le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata destinata a pubblico passaggio è soggetta alle norme del presente Regolamento quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

Articolo 3

(Norme regolanti le concessioni, le autorizzazioni e i nulla osta)

1. Sono oggetto di:

a) **concessione**: le occupazioni di suolo pubblico determinate da accessi e diramazioni, dal posizionamento di cartelli pubblicitari, da chioschi, tende, fisse o retrattili di carattere stabile, le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dall'Ente, l'attraversamento od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere che possono interessare la proprietà stradale;

b) **autorizzazione**: l'apertura di accessi e passi carrabili, il collocamento di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, l'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche.

2. Il nulla osta è l'atto di competenza provinciale propedeutico ai provvedimenti amministrativi comunali, a cui la Provincia deve provvedere quando l'opera o l'intervento da effettuare insiste all'interno dei centri abitati così come definiti dall'art. 2 del Codice della strada.

Articolo 4

(Tipologia delle strade provinciali)

1. Tutte le strade appartenenti alla rete di proprietà provinciale rientrano nel tipo "F" di cui all'art. 2, comma 3 del Codice della strada.

Articolo 5

(Competenze nei centri abitati con popolazione inferiore o uguale a 10 mila abitanti)

1. Per i tratti di strada correnti all'interno dei centri abitati con popolazione *inferiore o uguale* a diecimila abitanti la competenza al rilascio delle autorizzazioni e concessioni è del Comune, previo nulla osta della Provincia cui compete la riscossione del canone.

Articolo 6

(Accessi e passi carrabili)

1. Ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

2. Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada si definiscono passi carrabili gli accessi situati lungo le strade provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Articolo 7

(Attraversamenti ed occupazioni stradali)

1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzati mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo.

Essi si distinguono in:

- a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) occupazioni longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

2. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tener conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

Articolo 8

(Soggetti abilitati alla richiesta di concessioni e autorizzazioni - Domanda e spese di istruttoria)

1. Chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali, attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, scaricare acqua nei fossi delle strade, installare impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi, anche temporanei di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere anche in sottosuolo o soprassuolo o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano le strade e loro pertinenze, deve inoltrare specifica domanda all'Amministrazione Provinciale o, nei casi di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, al comune territorialmente competente cui spetta richiedere il relativo nulla osta all'Amministrazione Provinciale. La domanda in bollo deve essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Servizio Viabilità e corredata di tutti gli allegati indicati negli stessi e dell'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria determinate dalla Giunta Provinciale in base ai seguenti criteri:

- costo del personale in relazione al tempo impiegato
- oneri per lo svolgimento del sopralluogo.

2. Possono presentare richiesta di concessione o autorizzazione di cui al comma precedente i titolari di diritti reali di godimento sui fondi interessati alla realizzazione delle opere nonché i soggetti erogatori di pubblici servizi e i soggetti interessati all'installazione di mezzi pubblicitari.

3. Qualora per la concessione o autorizzazione di una stessa area siano state presentate più domande, la priorità nella presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione prevista costituisce titolo di preferenza.

4. Ogni domanda deve riguardare una sola concessione o autorizzazione, salvo i casi in cui la stessa venga richiesta per due accessi ubicati nello stesso edificio o al servizio di uno stesso terreno purché insistenti sulla medesima strada provinciale e salvo il caso in cui la richiesta riguardi l'installazione, in un unico tratto stradale, di massimo cinque locandine reclamizzanti lo stesso soggetto.

5. Le richieste di occupazione temporanea della carreggiata di un tratto di strada, rivolte dalle amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 20 del Codice della strada, per lo svolgimento di fiere e mercati ripetitivi nell'anno (es. mercato settimanale, fiera trimestrale, ecc.) possono essere inoltrate con un'unica domanda nella quale siano indicati i periodi di svolgimento nell'anno solare.

Articolo 9

(Emissione del decreto di concessione o autorizzazione)

1. Ad avvenuto perfezionamento della pratica, il Dirigente del Servizio Viabilità dell'Ente, o suo delegato, provvederà ad emettere il provvedimento di concessione o autorizzazione che dovrà contenere:

- a) l'oggetto della concessione o autorizzazione con l'indicazione precisa dell'ubicazione;
- b) i dati completi dell'intestatario;
- c) la durata della concessione o autorizzazione;
- d) l'ammontare del canone;
- e) estratto delle disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle contenute nel presente Regolamento, le norme e le condizioni particolari cui la concessione/autorizzazione è subordinata, nonché l'indicazione che il provvedimento è soggetto a revoca motivata da pubblico interesse;
- f) termine di inizio e fine dei lavori autorizzati.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale rilasci il nulla osta, questo dovrà riportare, se dovuto, l'ammontare del canone di occupazione.

3. In tutti i casi i provvedimenti si intendono accordati:

- a) senza pregiudizio dei terzi;
- b) con l'obbligo del titolare di riparare tutti gli eventuali danni procurati al patrimonio provinciale e a terzi, ritenendo esonerata la Provincia da qualsiasi responsabilità;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione Provinciale di imporre nuove condizioni, sospensioni o revoche a suo insindacabile giudizio.

4. Due copie del provvedimento emesso saranno destinate rispettivamente al responsabile di zona e all'assistente stradale che hanno il compito di accertare la regolare esecuzione delle opere previste.

5. La concessione, l'autorizzazione o il nulla osta hanno carattere personale e non possono essere cedute.

6. È vietata qualsiasi sub-concessione/autorizzazione/nullaosta. Tuttavia, escluso ogni scopo di speculazione, è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro titolare, previa domanda di volturazione accettata dalla Provincia.

7. Le concessioni, le autorizzazioni e i nulla osta valgono per la località, la superficie, l'uso e la durata per i quali sono rilasciati e non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritto apposito atto amministrativo.

8. L'utente è tenuto a custodire l'atto di concessione o autorizzazione o nulla osta e ad esibirlo ad ogni richiesta del personale dell'Amministrazione Provinciale e della Forza Pubblica. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione, a chiedere il rilascio del duplicato e a pagare le relative spese.

9. È prevista in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione Provinciale di revoca dei provvedimenti per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'atto ovvero per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

10. Le spese di istruttoria non saranno restituite in caso di diniego della domanda o di non accettazione delle condizioni imposte nei provvedimenti di concessione/autorizzazione o di rinuncia dopo l'accettazione.

Articolo 10

(Durata delle concessioni e delle autorizzazioni)

1. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le autorizzazioni all'apertura di accessi e passi carrabili e le relative concessioni di occupazione di suolo pubblico hanno la durata massima di 20 anni, alla scadenza sono rinnovabili su richiesta dell'intestatario e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2. La durata della concessione per l'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo con impianti di servizi pubblici è determinata in base alla durata dei servizi stessi.

3. Salvo le eccezioni previste dalla legge o dal provvedimento rilasciato, e salvi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 del presente articolo, le concessioni e le autorizzazioni hanno la durata stabilita dalle leggi vigenti in materia; esse sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

Articolo 11

(Deposito cauzionale)

1. L'Amministrazione Provinciale, prima del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta, richiede il versamento di apposita cauzione o deposito di polizza fidejussoria di importo stabilito annualmente dal Dirigente del Servizio Viabilità in relazione alle varie tipologie di interventi come di seguito indicate:

- Attraversamento stradale ortogonale con scavo,
- Attraversamento stradale ortogonale con macchina spingitubo;
- Parallelismo dentro la carreggiata/scolina (Enti Pubblici, Telecom, Enel, Consorzi, altri enti o ditte erogatrici di pubblici servizi ecc. possono stipulare polizza globale, di importo stabilito annualmente dal Dirigente del Servizio Viabilità, per tutte le concessioni/autorizzazioni/interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'anno);
- Parallelismo fuori della scolina.

2. Le cauzioni non potranno essere svincolate prima di sei mesi dal termine dei lavori.

3. Il concessionario, entro questo periodo, deve inviare al Servizio Viabilità apposita richiesta di svincolo della cauzione corredata dalla prescritta dichiarazione di regolare esecuzione, redatta (ai sensi D.P.R. 445/2000) dal tecnico direttore dei lavori con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.

4. Il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo il riscontro positivo effettuato dal Servizio Viabilità con apposito verbale di constatazione.

Articolo 12

(Esecuzione dei lavori e manutenzione)

1. I lavori di costruzione o di manutenzione, secondo le prescrizioni impartite dal Servizio Viabilità,

devono essere terminati entro 6 mesi dalla data indicata nell'atto di concessione/autorizzazione. Prima della scadenza del termine suddetto, l'interessato potrà presentare istanza diretta ad ottenere una motivata proroga per un massimo di ulteriori tre mesi.

2. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai mezzi pubblicitari si considereranno decadute qualora l'impianto non sia stato installato nel periodo di due mesi dalla data di rilascio del provvedimento.

3. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale del Servizio Viabilità avrà sempre libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni poste dal provvedimento, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

4. Il cantiere dovrà essere dotato di una adeguata segnaletica nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada.

5. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.

6. La manutenzione delle opere eseguite e del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione.

7. Il Servizio Viabilità, al fine di garantire la sicurezza del transito e la tutela della proprietà stradale, può prescrivere l'esecuzione di eventuali opere e, nei casi di impegno totale delle corsie/carreggiate per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o su percorsi alternativi.

8. L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la revoca della concessione/autorizzazione oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada.

9. L'Amministrazione Provinciale è comunque sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare a terzi durante l'esecuzione dei lavori e per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite.

10. In caso di inadempimento, le spese occorrenti verranno addebitate al concessionario e riscosse nei termini e con le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 43/88.

11. Sia nelle occupazioni longitudinali, sia negli attraversamenti trasversali, i ripristini del piano viabile e sue pertinenze dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo.

12. L'autorizzazione per la realizzazione di nuovi accessi, per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, deve essere subordinata alla sicurezza e alla fluidità della circolazione in modo da consentire la più ampia visibilità della zona di accesso. Al fine di tutelare la carreggiata stradale dal deterioramento causato dall'immissione trasversale dei mezzi, devono essere realizzate idonee opere in calcestruzzo o simili, a protezione del filo bitumato, in modo da evitare anche apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque nella sede stradale. I titolari delle autorizzazioni devono realizzare e mantenere a proprie spese gli accessi sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata.

13. Gli accessi carrabili possono essere individuati a cura dell'intestatario con l'apposito segnale di cui all'art. 120 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada (figura II 78). Sulla parte alta del segnale sarà indicato l'Ente proprietario della strada, in basso sarà indicato il numero dell'autorizzazione e l'anno del rilascio.

Articolo 13

(Provvedimenti d'urgenza)

1. In casi particolari potrà essere rilasciata concessione/autorizzazione a carattere d'urgenza; la valutazione di tale procedura sarà di volta in volta vagliata dal Dirigente del Servizio Viabilità o suo delegato.

Articolo 14

(Voltura e rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni)

1. In caso di successione o alienazione, a qualunque titolo, il subentrante deve, non oltre il termine di sei mesi, darne apposita comunicazione ai fini della variazione di intestazione della concessione o autorizzazione.

2. L'utente che intenda rinnovare la concessione o l'autorizzazione di cui ha già goduto, almeno sei mesi prima della scadenza, deve inoltrare all'Amministrazione Provinciale apposita domanda corredata dell'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria.

3. La documentazione da allegare alla domanda di rinnovo può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni.

4. Le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico che alla scadenza naturale non siano state rinnovate nei termini di cui al comma 2, si considereranno decadute e l'occupazione abusiva con le conseguenze di legge.

Articolo 15

(Revoca, modifica e rinuncia)

1. Le concessioni, le autorizzazioni e i nulla osta possono essere revocati o modificati dall'Ente in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza la corresponsione di alcun indennizzo.

2. È riconosciuta la facoltà di rinunciare alla concessione/autorizzazione ottenuta.

3. L'utente al quale sia stata revocata o che abbia rinunciato alla concessione/autorizzazione, deve restituire il relativo provvedimento e rimettere in pristino, a proprie spese, la proprietà stradale secondo le modalità e nel termine stabilito dall'Ente.

4. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone già pagato; la revoca invece dà diritto alla restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo.

Articolo 16

(Catasto delle concessioni e autorizzazioni)

1. Il Servizio Viabilità e il Servizio Economico-Finanziario sono tenuti a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi delle concessioni e delle autorizzazioni dai quali risultino:

- a) i nominativi degli intestatari dei provvedimenti, completi dei dati anagrafici e fiscali;
- b) ubicazione precisa (strada, progressiva, località, lato e territorio comunale e nei centri abitati via e numero civico);
- c) dati tecnici;
- d) dati finanziari;
- e) estremi dei provvedimenti di concessione/autorizzazione;
- f) durata delle concessioni/autorizzazioni.

2. Per le autorizzazioni rilasciate per mezzi pubblicitari il Servizio Viabilità è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, il rilascio dell'autorizzazione, una descrizione del cartello/mezzo pubblicitario con le relative dimensioni e messaggio pubblicitario sopra riportato; le posizioni autorizzate devono essere riportate nel catasto stradale.

3. Qualora a seguito di delibera di Giunta Provinciale, una strada o un tratto di strada di proprietà dell'ente venga diversamente classificato con acquisizione da parte di altro ente, il Servizio Viabilità provvederà, nel termine di 60 giorni dalla data di redazione del relativo verbale di consegna, ad inviare all'ente interessato tutte le pratiche di concessioni/autorizzazioni/nullaosta relative alla strada; l'elenco di tali pratiche sarà trasmesso al Servizio Economico-Finanziario della Provincia.

CAPO II

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 17

(Oggetto del canone)

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, nonché le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di balconi, verande, bow-window e infissi simili, di carattere stabile.

3. Il canone si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 18

(Soggetti attivi e passivi)

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o dall'occupante di fatto, in proporzione alla superficie effettivamente occupata e sottratta all'uso pubblico.

2. Per i provvedimenti intestati a più soggetti, è possibile, per un massimo di 4 utenti, su richiesta di uno di essi e con l'assenso degli altri, essere individuati separatamente ed essere tenuti singolarmente al versamento della quota parte di canone.

3. Nei casi di condominio il provvedimento sarà intestato al condominio stesso rappresentato dall'amministratore, se presente, o da uno dei condomini; allo stesso saranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti la concessione/autorizzazione e il pagamento del canone.

Articolo 19

(Criteri di distinzione delle occupazioni temporanee e permanenti)

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

a) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;

b) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o di autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Articolo 20

(Graduazione e determinazione del canone)

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tal fine le strade provinciali sono classificate, con Deliberazione della Giunta Provinciale, in strade di 1^a Categoria (più importanti) e di 2^a Categoria (di minore importanza). Gli spazi e le aree diversi dalle strade facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente sono classificati di 1^a Categoria.
2. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Sono escluse dal canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedenti 1000 mq.
4. La misura del canone corrispondente alla 2^a Categoria è ridotta del 30% rispetto a quella deliberata per la 1^a Categoria.

Articolo 21

(Tariffe)

1. Per la determinazione delle tariffe da effettuarsi con provvedimento della Giunta Provinciale si deve aver riguardo:
 - a) alle soggezioni che derivano alle strade o alle aree pubbliche e quindi al sacrificio imposto alla collettività;
 - b) al valore economico della disponibilità dell'area;
 - c) all'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione di suolo pubblico.
2. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno, o comunque entro il termine di legge per l'approvazione del bilancio provinciale, o se precedente, entro la data di approvazione del bilancio provinciale con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
3. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore per l'anno precedente.

Articolo 22

(Occupazioni temporanee - Disciplina e tariffe)

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato all'effettiva superficie occupata ed è graduato nell'ambito delle categorie previste dall'art. 20 del presente Regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di fiere e mercati sia a carattere occasionale, sia a carattere ricorrente, con qualsiasi tipo di installazione mobile ricompresa nell'evento, la riscossione del canone potrà essere affidata dalla Provincia al Comune competente per territorio che provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e la pulizia della carreggiata stradale.

3. Le tariffe per l'applicazione del canone vengono stabilite dalla Giunta Provinciale in base alle seguenti tipologie di occupazione:

- a) - suolo pubblico (tariffa ordinaria giornaliera/mq);
- b) - suolo pubblico di durata non inferiore a 15 giorni: 70% della tariffa di cui alla lettera a);
- c) - spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico: un terzo della tariffa di cui alla lettera a);
- d) - con tende e simili: 30% della tariffa di cui alla lettera a);
- e) - con autovetture ad uso privato, su aree a ciò destinate dalla Provincia: 70 % della tariffa di cui alla lettera a).

Il canone si applica anche a periodi inferiori al giorno per le ore di occupazione effettive, in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera.

4. Le tariffe di cui al comma 3 vengono ulteriormente ridotte:

- a) del 50% nel caso di occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- b) del 50% nel caso di occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- c) dell'80% nel caso di occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- d) dell'80% nel caso di occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive.

5. Per l'installazione temporanea di impianti pubblicitari su aree provinciali è dovuto un canone di occupazione per mese o frazione di mese pari al 10% del canone annuo determinato per le installazioni permanenti di cui al successivo articolo 23, comma 4.

Articolo 23

(Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe)

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale a carico dell'utente. Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa ordinaria annuale fissata dalla Giunta Provinciale per le occupazioni permanenti di suolo.

2. La tariffa di cui al comma 1 viene ridotta:

- a) ad un terzo nel caso di occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo;
- b) del 70% nel caso di occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- c) del 50% per gli accessi carrabili;
- d) del 70% nel caso di occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dall'Ente (il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati).

3. Per le occupazioni di suolo pubblico iniziate nel corso dell'anno, il canone viene frazionato in quattro trimestri in base all'anno solare, tenendo conto dei trimestri maturati all'atto del rilascio della concessione. Per quanto attiene alle concessioni che cessano nel corso dell'anno esse non producono alcun rimborso del canone relativo all'anno di cessazione, pertanto gli effetti della cessazione si produrranno dall'anno successivo.

4. Per l'installazione permanente di impianti pubblicitari su aree provinciali è dovuto un canone annuo forfetario indipendente dalla categoria della strada, fissato nella misura dell'80% del canone di cui al successivo articolo 26, comma 1, dovuto per le occupazioni con distributori di carburante lungo le strade di 1^a categoria.

Articolo 24

(Accessi carrabili o pedonali: criteri di determinazione della superficie)

1. Sono considerati accessi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale e delle fasce di pertinenza o di servizio, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Sono considerati accessi pedonali quelle aree di transito identificabili da manufatti, porte, portoni, cancelli ecc., intesi a permettere l'accesso dei pedoni alla proprietà privata, con una apertura inferiore a 120 cm, o con dimensione superiore (max 150 cm) che palesemente non consenta l'utilizzo del medesimo come carrabile. Tali passi sono esenti dal canone.
3. La superficie degli accessi, dei passi carrabili e degli accessi di cantiere da assoggettare al canone si determina moltiplicando la larghezza dell'accesso, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva.
4. Gli accessi carrabili costruiti direttamente dall'Amministrazione Provinciale sono esentati dal pagamento del canone fino ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. Per l'eventuale superficie eccedente detto limite si applica una tariffa pari al 10% di quella fissata all'art. 23, comma 1.
5. Indipendentemente da quanto previsto al comma 5, il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi, ancorché in assenza di opere e manufatti configurabili come occupazioni di suolo, comporta comunque l'applicazione della tariffa per il pagamento del canone.
6. Per gli accessi carrabili che immettono ad impianti per la distribuzione dei carburanti il canone viene determinato come indicato all'art. 23, comma 2, lettera c) e ridotto del 40%.
7. Gli accessi carrabili per i quali non sia necessario realizzare opere che rendano concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, quali gli accessi dei portoni, dei garage e dei negozi che si aprono direttamente sulla pubblica via, non danno luogo ad occupazione e quindi non sono assoggettabili al canone.

Articolo 25

(Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo - Disciplina e criteri di determinazione del canone)

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi o da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone ai sensi della normativa vigente, è determinato forfetariamente nella misura del 20% dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni per legge.
2. Le Aziende sono tenute ad inviare alla Provincia, entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, il riepilogo del numero delle utenze, ripartite per comuni, su cui è applicato il canone.
3. In ogni caso la misura del canone annuo dovuto alla Provincia da ciascuna azienda erogatrice di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai servizi pubblici, non può essere inferiore alla soglia minima di legge rivalutata ai sensi del successivo comma 4.
4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie si applica il canone determinato per ogni metro lineare o frazione in base alle tariffe appositamente stabilite dalla Giunta Provinciale.
6. Qualora la Provincia provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre al canone di cui al comma 1, un contributo una-tantum per le spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente il 50% delle spese medesime.
7. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone giornaliero è determinato applicando la tariffa di cui all'art. 22, comma 3, lettera c, per i metri lineari o frazione di occupazione.
8. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto posti in opera con scavo a cielo aperto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, oltre al canone, ai sensi della normativa vigente sono dovuti degli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Gli oneri, quantificati dal Servizio Viabilità, saranno corrisposti una sola volta al rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.

Articolo 26

(Distributori di carburante e di tabacchi - Determinazione del canone)

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuto un canone annuale stabilito dalla Giunta Provinciale.
2. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, il canone va aumentato di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 23.
6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo è dovuto un canone annuale forfetario pari al 30% di quello fissato al comma 1.

Articolo 27

(Speciali agevolazioni ed esclusioni)

1. Sono esclusi dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane, dai Consorzi dei Comuni, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni da chiunque effettuate per innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- c) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) gli accessi carrabili (con esclusioni di quelli a fondi agricoli), destinati esclusivamente ai mezzi di locomozione di portatori di handicap motori;
- i) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- j) gli immobili per i quali si è provveduto all'affrancamento del canone di occupazione.

2. Sono previste inoltre speciali agevolazioni per gli accessi ai fondi agricoli per i quali il canone dovuto è fissato in misura forfetaria dalla Giunta Provinciale. Tale canone è ridotto del 30% nel caso in cui i fondi agricoli ricadano nel territorio della Comunità Montana dei Sibillini.

3. I benefici di cui al comma 2 sono ammessi per accessi aventi ampiezza fino a 5 metri. Per accessi superiori a 5 metri è dovuto un canone aggiuntivo, calcolato sulla misura eccedente, in base alla tariffa di cui all'art. 23, comma 1, lettera c.

4. Le agevolazioni di cui al comma 2 riguardano gli accessi i cui titolari siano regolarmente iscritti come imprenditori agricoli alla Camera di Commercio o siano coltivatori diretti iscritti alla relativa gestione previdenziale o coloro i quali, pur non esercitando più attività di impresa, risultino pensionati nella gestione agricola.

5. I titolari di più accessi carrabili agricoli, ricadenti sulla medesima strada provinciale, possono usufruire di ulteriore agevolazione consistente nel pagamento dell'accesso più ampio per l'intero importo dovuto e l'esenzione per gli altri.

6. I titolari di più accessi carrabili non agricoli ricadenti sulla medesima strada provinciale possono usufruire di agevolazione consistente nel pagamento dell'accesso più ampio per l'intero importo dovuto e la riduzione del 50% per gli ulteriori accessi.

7. Sono escluse dall'applicazione del canone le installazioni di impianti pubblicitari necessari a fornire informazioni di pubblica utilità.

Articolo 28

(Versamento del canone)

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia di Fermo. L'Ente può prevedere ulteriori modalità di versamento nell'ottica di semplificazione degli obblighi dei contribuenti, privilegiando, ove possibile, procedure informatizzate.
2. Per le occupazioni permanenti il primo versamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio del provvedimento. Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile.
3. Per le occupazioni temporanee il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del provvedimento.
4. Il canone, se di importo superiore a €260, può essere corrisposto, senza interessi, in quattro rate di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone, esclusa la prima annualità che deve essere versata in unica soluzione. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Il pagamento rateale è escluso per le occupazioni di cui all'articolo 25 del presente Regolamento.

Articolo 29

(Riscossione coattiva del canone e rimborsi)

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 248/07. Le contestazioni riguardanti sia l'omissione totale o parziale sia il ritardo del pagamento del canone sono effettuate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata effettuata, oppure successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata e/o il pagamento del canone eseguito.
2. Gli utenti possono richiedere, con apposita istanza all'Ente, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'Amministrazione Provinciale entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvede al rimborso.
3. Nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone l'Amministrazione trasmette, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a spese del debitore, diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto. Decorso infruttuosamente il termine si procederà alla riscossione coattiva.
4. Sia le procedure di sollecito, sia quelle di riscossione coattiva possono essere temporaneamente sospese in seguito ad istanza del debitore, il quale chieda la revisione dei presupposti che hanno dato luogo alla richiesta di pagamento o il rateizzo del debito o lo sgravio totale o parziale del medesimo. Le procedure possono essere temporaneamente sospese anche in presenza di contenzioso legale in corso, in attesa della pronuncia di merito.

Articolo 30

(Sanzioni)

1. Per l'omesso o insufficiente versamento si applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari all'ammontare del canone non versato o del maggior canone dovuto.
2. Per il tardivo versamento rispetto alla data di scadenza stabilita nell'articolo 28 del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria così modulata:
 - fino a 30 giorni: sanzione del 10%;
 - da 31 giorni a 60 giorni: sanzione del 20%;
 - da 61 giorni a 90 giorni: sanzione del 40%;
 - da 91 giorni a 120 giorni: sanzione del 60%;
 - oltre i 121 giorni dalla scadenza il versamento si considera omesso.
3. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano in caso di pagamento spontaneo da parte dell'utente.
4. In caso di occupazione abusiva o di mancato rinnovo entro il termine di scadenza della concessione o autorizzazione si applica una sanzione pari al canone non versato che si somma al canone stesso.
5. Sulle somme dovute a titolo di sanzione non si applicano gli interessi moratori.
6. Qualora l'utente provveda spontaneamente a regolarizzare, mediante apposita domanda di adesione, le occupazioni di fatto intervenute anche in anni precedenti, versando l'importo del canone con le modalità di cui all'articolo 28, si fa luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50% dell'ammontare del canone dovuto, salvo il recupero triennale del canone stesso oltre quello dell'anno in corso secondo quanto stabilito dall'art. 28, comma 1 del presente Regolamento. Successivamente alla presentazione della domanda di adesione si applicano le sanzioni previste dal Codice della strada.

Articolo 31

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa prevista dal Codice della strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e all'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. I titolari delle concessioni/autorizzazioni si dovranno sempre adeguare alle diverse norme che potranno in futuro essere emanate dalla Provincia.

Articolo 32

(Entrata in vigore e norme transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2010.
2. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate dalla Provincia di Ascoli Piceno nel territorio di competenza della Provincia di Fermo rimarranno valide fino a scadenza.
3. Relativamente al solo anno 2010 la scadenza del versamento del canone è fissata al 30 giugno.